

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 17/2023 DEL 15 OTTOBRE 2023

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ENTRO L'11 DICEMBRE 2023

E' stato pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy_29 settembre 2023, che definisce la **piena operatività del registro dei titolari effettivi**.

Il termine ultimo per l'invio della comunicazione è fissato all'11 dicembre 2023, in quanto le prime comunicazioni devono essere fatte entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto.

Il soggetto obbligato è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al consulente di adempiere agli obblighi.

I soggetti obbligati all'adempimento sono:

- **le società di capitali** (spa, sapa, srl, cooperative e società di mutuo soccorso),
- **le persone giuridiche private** (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti),
- **i trust** (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all' del D.Lgs. n. 231/2007),
- e i soggetti ad essi assimilati.

I dati del titolare effettivo da comunicare sono:

- **il nome e cognome,**
- **il luogo e la data di nascita,**
- **la residenza ed il codice fiscale.**

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio DIRE del Registro Imprese.

Eventuali variazioni inerenti la titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (esempio vendita quote, cambiamento del presidente della società ecc.).

I dati e le informazioni dovranno essere confermati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma. Per le società chiamate, tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

La comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentante e non può essere delegata, ad esempio, all'intermediario, che potrà comunque assistere nell'adempimento. Il legale rappresentante dovrà pertanto essere dotato di firma digitale.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Per l'individuazione del titolare effettivo occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007.

RIMBORSO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2023: MODELLO TR DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 OTTOBRE

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell'anno.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo opposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai

trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

ROTTAMAZIONE QUATER: INVIATE LE LETTERE CON IMPORTI E MODULI DI PAGAMENTO

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha completato l'invio delle Comunicazioni delle somme dovute a chi ha aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle. Le lettere, inviate in risposta alle circa **3,8 milioni di domande** di adesione alla Definizione agevolata presentate entro il 30 giugno 2023, contengono:

- l'esito della richiesta;
- l'elenco dei debiti "rottamati";
- l'importo dovuto.

Per **gestire i prossimi adempimenti** in vista del termine di pagamento della prima (o unica) rata, previsto per il prossimo **31 ottobre**, i contribuenti possono utilizzare i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In particolare, per coloro che per qualsiasi motivo non siano in possesso della comunicazione inviata, è disponibile una funzionalità che permette di **chiedere la copia della Comunicazione delle somme dovute** con i primi 10 moduli di pagamento.

È attivo anche il servizio per **richiedere online l'addebito sul conto corrente** delle rate previste dal proprio piano di Definizione agevolata, grazie al quale l'importo di ogni rata sarà corrisposto direttamente entro il termine previsto, evitando eventuali dimenticanze.

È inoltre attivo il servizio online **ContiTu**, utile per chi volesse scegliere di pagare **solo alcuni degli avvisi/cartelle "rottamabili"** indicati nella Comunicazione, con la possibilità di ricalcolare l'importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento.

MANCATA EMISSIONE SCONTRINI E RICEVUTE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CON SANZIONI RIDOTTE

È operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita IVA.

L'Art. 4 del [Decreto "Energia"](#) (Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) prevede, infatti, che i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possano regolarizzare la propria posizione beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni siano già state constatate dall'Amministrazione finanziaria con un processo verbale.

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi emettendo i relativi "scontrini".

Le violazioni oggetto della regolarizzazione sono quelle **già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023**, a condizione che il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023.

Negli ultimi giorni sono pervenute a molti contribuenti delle "lettere di compliance" l'Agenzia Entrate che segnalavano la mancata corrispondenza tra incassi POS e corrispettivi dichiarati. L'11 ottobre 2023 l'Agenzia Entrate ha però precisato che *"Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate. L'Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza - non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati - solo dopo l'invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi. L'Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati"*.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE: NO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 25945 del 5 settembre 2023.

QUADRO RU NEL MODELLO REDDITI 2023 CON L'INDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Nel rigo RU150 del modello Redditi SC, SP e PF 2023 periodo di imposta 2022 vanno esposti i dati dei titolari effettivi beneficiari dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi ordinari (codice credito L3);
- credito d'imposta in beni strumentali nuovi materiali 4.0 (codice credito 2L);
- credito d'imposta in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 (codice credito 3L);
- credito d'imposta formazione 4.0 (codice credito F7);
- credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione (codice credito L1).

L'indicazione del titolare effettivo è volta ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento UE 2021/241.

E' opportuno segnalare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi se il contribuente ha beneficiato per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 di uno dei crediti d'imposta sopra elencati

DECRETO ENERGIA: LE MISURE PER IMPRESE ED ESERCIZI COMMERCIALI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 29 settembre è entrato in vigore il [DL n. 131/2023](#) (il cosiddetto "Decreto Energia"), recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Tra le misure previste per il salvataggio di piccoli esercizi commerciali le nuove norme premettono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023) regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'attività.

Tra le misure previste a sostegno delle imprese, la modifica al regime delle agevolazioni a favore delle cosiddette "imprese energivore", prevedendo i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

BONUS EDITORIA: PUBBLICATO L'ELENCO DEI BENEFICIARI PER ASSUNZIONI UNDER 36

Il 2 ottobre il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato il [Decreto](#) del Capo del Dipartimento che approva l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il **contributo forfettario per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore a 35 anni** perfezionatesi nel corso dell'anno 2022. Accanto ad ogni beneficiario l'indicazione dell'importo spettante.

Il suddetto contributo, spiega il Dipartimento, concorre alla formazione del reddito e sarà erogato, al netto della ritenuta IRES, pari al 4%, tramite accredito sui conti correnti indicati dai beneficiari nelle domande di accesso all'agevolazione.

ASSEGNO UNICO: NELLA CU I DATI DEI FIGLI A CARICO SONO SEMPRE DA ESPORRE

I sostituti d'imposta sono tenuti a completare la parte relativa ai "*Dati riguardanti il coniuge e i membri familiari a carico*" della Certificazione Unica 2024, **anche nel caso in cui il dipendente sostituito riceva l'Assegno unico e universale (AUU)** invece della detrazione fiscale. Questo è necessario affinché siano riconosciute le spese sostenute per i figli a carico (fino a 21 anni) e l'Agenzia possa preparare completamente la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il genitore potrà comunque beneficiare degli sconti previsti per le spese sostenute per i figli di età inferiore ai 21 anni, indipendentemente dal fatto che venga erogata la misura sostitutiva.

I chiarimenti arrivano dall'Agenzia Entrate, con la [Risoluzione n. 55/E](#) del 3 ottobre, tramite la quale risponde ad alcune richieste pervenute in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico", alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Un prospetto dei familiari a carico completo, precisano le Entrate, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente alla stessa Agenzia di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

SPESE SANITARIE IN DICHIARAZIONE: LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE AGGIORNATA A OTTOBRE 2023

L'Agenzia Entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida "[Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie](#)", evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) ed indicando, per ciascuna di esse, tutti i documenti utili che è necessario esibire all'intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

5 PER MILLE: ONLINE L'ELENCO AGGIORNATO DELLE ONLUS CHE HANNO CHIESTO L'ISCRIZIONE OLTRE IL TEMPO MASSIMO

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'elenco, [aggiornato al 2 ottobre](#), delle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno chiesto di accedere al beneficio del **5 per mille** per l'anno finanziario 2023, **oltre la scadenza ordinaria** dell'11 aprile 2023. Queste Onlus, infatti, sempre se non presenti nell'[elenco permanente](#) dei beneficiari, utilizzando l'istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 2 DL n. 16/2012) avevano la possibilità, **entro il 2 ottobre**, di inviare la telematica di accreditamento versando un importo pari a 250 euro tramite il modello "F24 Elide" con codice tributo "8115".

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

INCENTIVO PER I LAVORATORI CHE RINUNCIANO AL PREPENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con la circ. 22.9.2023 n. 82, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dell'incentivo ex L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103", decidono di non accedervi.

La misura in questione, prevista dall'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 e attuata dal DM 21.3.2023, riconosce ai già menzionati lavoratori la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

Con l'esercizio della facoltà viene meno anche ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. La somma che corrisponde alla predetta quota di contribuzione verrà poi corrisposta interamente allo stesso lavoratore, cessando al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Nel merito, l'INPS precisa innanzitutto che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola ma, al contempo, permane l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a proprio carico. In altri termini, la posizione assicurativa del lavoratore dipendente continuerà a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro. Inoltre, si ricorda che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Per quanto riguarda invece la facoltà di rinuncia alla pensione anticipata "Quota 103", l'INPS precisa che la stessa può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa; e produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile di "Quota 103" in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione in parola.

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza, nella circolare l'INPS precisa che:

- il beneficio in argomento, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione, pertanto non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione ex art. 31 del DLgs. 150/2015;
- operando sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, l'incentivo non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso da parte di quest'ultimo del DURC.

Per quanto concerne il coordinamento del beneficio in parola con altri incentivi, l'INPS evidenzia che ai sensi dell'art. 1 co. 8 del DM 21.3.2023, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo viene erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto se per il rapporto di lavoro sta trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 281 della L. 197/2022 e di cui all'art. 39 del DL 48/2023, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, determinando in tal modo un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 21.3.2023, il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS, il quale provvederà in seguito alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo. In generale, per accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i requisiti richiesti dall'art. 14.1 nel DL 4/2019 si concretizzano in: un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Una volta ricevuta la domanda di riconoscimento dell'incentivo, l'INPS verificherà l'avvenuto raggiungimento da parte del lavoratore dei predetti requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e comunicherà al lavoratore entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa. Nel merito, nella circ. 82/2023 si precisa che, solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'INPS al datore di lavoro, quest'ultimo potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore. Qualora la decorrenza dell'incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procederà, tramite conguaglio, al recupero di quanto precedentemente versato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.